

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Mercoledì 27 maggio 1998. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 14,40.

Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.

(Esame e rinvio).

Dopo che il presidente Salvatore BIASCO ha espresso vivo apprezzamento per il contributo fornito dal dottor Pierluigi Ciocca, vicedirettore della Banca d'Italia, e dal dottor Roberto Violi, dirigente del Servizio Studi della Banca d'Italia, nel corso dell'audizione informale testé svoltasi nell'Ufficio di Presidenza, la Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore*, riferisce che lo schema di decreto legislativo, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 461 del 1997, appare conforme alle norme di delega, introducendo opportuni correttivi, dettati da esigenze di ulteriore semplificazione, di armonizzazione e coordinamento delle norme fiscali per i fondi esteri, per i soggetti non residenti e per le operazioni di politica monetaria, di razionalizzazione e semplificazione del

regime fiscale nel periodo transitorio di prima applicazione della legge, di coordinamento dei testi legislativi e di correzione di errori materiali.

Il forte contenuto innovativo del decreto legislativo 461 del 1997 ha determinato, congiuntamente alla politica monetaria adottata ed all'ingresso dell'Italia nella Unione monetaria europea, il rafforzamento dei mercati ed un comportamento più « virtuoso » degli investitori, certamente incoraggiato dall'abbassamento dei tassi di interesse dei titoli del debito pubblico, che si sono rivolti in misura consistente verso gli impieghi produttivi, anche in virtù di un trattamento fiscale non penalizzante, che ha compiuto una svolta significativa in direzione dell'armonizzazione europea.

L'introduzione dell'Euro, il venir meno dei rischi di cambio, l'allineamento dei tassi di interesse favoriranno una ulteriore accentuazione della volatilità dei capitali, e la necessaria e conseguente armonizzazione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie.

L'alleggerimento della tassazione dei redditi di capitale, peraltro, per i motivi ricordati, rimarca la necessità che il prelievo fiscale venga spostato verso altri cespiti o consumi (ecologia e ambiente, energia, condizione per alleggerire in misura cospicua l'imposizione gravante sul lavoro.

Il nuovo regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie e dei redditi diversi ha richiesto uno sforzo notevole da parte degli operatori del settore per l'adeguamento dei sistemi informativi (*hardware, software, procedure organizzative, modulistica*) e per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali.

Il relatore ritiene che questo maggior carico di adempimenti sia compensato dalla rilevante incentivazione che il nuovo regime fiscale introdotto ha effettuato in direzione del risparmio amministrato e di quello gestito. Esiste purtroppo qualche preoccupazione circa la data di avvio del nuovo sistema fiscale. Le norme in esame, infatti, se si considerano il residuo svolgimento dell'*iter* parlamentare per l'estensione del parere, la redazione finale del testo del decreto legislativo ad opera del Ministro delle finanze, l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, rischiano di divenire esecutive troppo a ridosso della data del 30 giugno '98, se non, addirittura, successivamente. Non si può ignorare, infatti, che le prescrizioni introdotte, molto innovative ed impegnative, suscitano negli operatori ed intermediari autorizzati notevoli preoccupazioni, poiché si avvicina la data del 1° luglio, senza disporre di tutti gli elementi utili per un corretto avvio della riforma.

La questione è di estrema delicatezza se si considera che l'eventualità di uno slittamento dei termini di applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 461 del 1997 premierebbe inefficienza e negligenza penalizzando chi invece, a costo di sacrifici, si è preparato per tempo alla scadenza del 10 luglio prossimo.

Il relatore passa quindi ad illustrare gli articoli del provvedimento.

Gli articoli 1, 2 e 3 riguardano la tassazione delle rendite degli investimenti esteri in Italia e degli investimenti italiani in titoli esteri. Tali disposizioni esplicitano l'estensione dell'applicazione dell'imposta

sostitutiva anche alle rendite derivanti da tali titoli. Si tratta di un provvedimento necessario per il mercato globale dell'Unione europea in vista dell'armonizzazione fiscale relativa ai soggetti non residenti.

L'articolo 4 prevede una serie di interventi di semplificazione e razionalizzazione:

a) si spostano i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva dato che i coefficienti annuali del costo delle partecipazioni vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del febbraio di ciascun anno e senza tale spostamento del termine non sarebbe possibile il versamento dell'imposta sostitutiva;

b) si attribuisce la facoltà all'intermediario autorizzato di liquidare l'adeguamento dei valori di carico e l'imposta sostitutiva dietro incarico del contribuente;

c) è un provvedimento adottato perché con la precedente formulazione le società non quotate in borsa e non residenti in Italia i cui titoli fossero in possesso di cittadini italiani avrebbero dovuto presentare una dichiarazione dei redditi;

d) si introduce il silenzio-assenso in relazione alla possibilità per l'intermediario di versare l'imposta sostitutiva senza l'esercizio del diritto di opzione salvo una espressa rinuncia del contribuente.

L'articolo 5 introduce un regime transitorio per il risparmio «gestito» in vista di una semplificazione delle procedure degli intermediari con effetti favorevoli anche per gli introiti da parte dello Stato. Viene infatti introdotto, anche in questo caso, il pagamento sul maturato anziché al momento del ricevimento del reddito a partire dal 1° luglio del 1998, con versamenti da effettuare entro il 15 ottobre 1998, sempre che il contribuente non rinunci a tale regime transitorio dandone comunicazione entro il 30 settembre '98.

L'articolo 6 prevede l'esenzione dalla tassa sui contratti di borsa delle transazioni di politica monetaria condotte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

Con l'articolo 7 viene apportata una serie di aggiustamenti e correzioni formali al decreto legislativo n. 461 del 1997 nonché al testo unico sulle imposte dei

redditi, al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, e al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Il presidente Salvatore BIASCO rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.